

## Diritto a nascere per tutti Niente rimborso al feto per il "mancato" aborto

di **ALESSANDRA STOPPA**

■ ■ ■ Non esiste il diritto «a non nascere», neppure se non si nasce sani. Per cui chi è concepito, poi nato malato, non può essere risarcito per la mancanza di consenso informato, che avrebbe consentito a sua madre un eventuale aborto. Nessun risarcimento, quindi, al feto per il "mancato" aborto, perché la nascita non è mai un danno.

A ribadire quanto è già chiaro nel nostro ordinamento è la Suprema Corte: il diritto di nascita vale sempre, anche per chi nasce con gravi malformazioni. Quindi il mancato consenso informato permette soltanto alla madre di ottenere il risarcimento. Non al bambino.

La terza Sezione civile di piazza Cavour (con la sentenza 10741) si è occupata di una vicenda avvenuta ventitré anni fa, in un ospedale napoletano. Marito e moglie, non riuscendo ad avere figli dopo il matrimonio, si erano rivolti a una clinica di Napoli dove lei era stata affidata alle cure di due medici. In particolare le era stato prescritto un medicinale, il "Clomid", e dopo alcuni mesi era rimasta incinta. Suo figlio è nato, nel 1986, con gravissime malformazioni per colpa di quel farmaco. Cresciuto e diventato maggiorenne si è rivolto, insieme ai genitori, alla giustizia.

Da una parte la Cassazione ribadisce la tutela offerta dalla legge al concepito già prima della nascita. Ma, al contempo, sottolinea che non si può parlare di un «diritto a non nascere se non sani». Davanti a una vicenda che ha tenuto occupati tribunali e corti d'appello per un ventennio, gli ermellini hanno infatti confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli. Ovvero la condanna ai due medici di risarcire (per 600 milioni di lire in totale) la famiglia. Ai genitori vengono riconosciuti i danni per la violazione, da parte dei dottori, dell'obbligo di consenso informato sull'uso del farmaco che ha causato le malformazioni al feto. E al figlio il risarcimento per quelle stesse malformazioni, in nome del diritto a nascere sani. Un diritto di cui ciascuno è titolare «sul piano personale quale concepito» prima ancora di nascere.

Ma la Cassazione ha anche confermato la decisione dei giudici in appello che avevano ridotto l'importo del risarcimento (in primo grado di 2 miliardi) precisando che, nel caso del bambino, il danno non poteva essere calcolato anche sulla base della mancanza del consenso informato. Il nascituro infatti non può essere titolare di un «diritto a non nascere», se pur avesse saputo del rischio malformazioni. Ed è contro questa decisione che era stato fatto il ricorso.

## Aborto eugenetico, nessun varco

**Cassazione.** L'ordinamento non prevede un diritto all'interruzione di gravidanza per feti malformati

**Giovanni Negri**

Nel nostro ordinamento non c'è posto per l'aborto eugenetico. E non va risarcito chi è nato con malformazioni, riconoscendogli una sorta di diritto non a nascere sano quanto a non nascere proprio. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 10741 della Terza sezione

### IL RICONOSCIMENTO

L'indennizzo è stato però ammesso perché i sanitari non avevano sollecitato il consenso della madre

sui farmaci somministrati

ne civile (visibile sul sito di Guida al Diritto) depositata ieri.

### La vicenda

Il caso approdato sino in Cassazione riguarda una madre che nel 1986, avendo difficoltà a rimanere incinta si era sottoposta a una terapia farmacologica per stimolare l'ovulazione. Dalla gravidanza nacque un bimbo gravemente malformato. Studi scientifici prodotti nel corso del procedimento avviato dalla coppia per ottenere

un risarcimento dai medici del centro cui si erano rivolti per favorire la gravidanza avevano dimostrato come la somministrazione dei farmaci usati poteva portare a malformazioni del feto, anche se in casi limitati.

La famiglia aveva portato in giudizio i medici perché non era stata messa al corrente dei pericoli. Il tribunale e la Corte d'appello nel 2004 avevano riconosciuto ai genitori e al figlio, ormai maggiorenne, più di 500 milioni di lire di risarcimento per violazione dell'obbligo al consenso informato e per i danni conseguenti al nascituro.